

TRIBUNALE DI GENOVA
GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO

Ricorso in materia di pubblico impiego

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Aloï (cod. fisc.: LAOMSM64C03D969D; PEC massimiliano.aloi@ordineavvgenova.it; fax: 010 880090), con studio in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 15/5, rappresentante e domiciliatario, per mandati in calce al presente atto, di.....

ESPONE

1) Le parti ricorrenti sono tutte dipendenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione Giudiziaria.

..., con inquadramento nella **Seconda Area – Fascia Retributiva 3** **(l'inquadramento originario secondo il nuovo ordinamento era in Fascia Retributiva 2; la Fascia superiore è stata acquisita a seguito della selezione bandita il 9/8/2010 di cui *infra*)**, secondo il nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL per il personale del Comparto Ministeri 2006/2009 ed attuato dal CCNI per il personale non dirigente del Ministero della Giustizia 2006/2009.

In precedenza, esse erano inquadrate nell'Area B, posizione economica **B2**. Esse sono addette agli Uffici risultanti dalla documentazione allegata, tutti con sede in Genova.

B)...., con inquadramento nella **Seconda Area – Fascia Retributiva 2** **(l'inquadramento originario secondo il nuovo ordinamento era in Fascia Retributiva 1; la Fascia superiore è stata acquisita a seguito della selezione bandita il 9/8/2010 di cui *infra*)**, secondo il nuovo

sistema di classificazione introdotto dal CCNL per il personale del Comparto Ministeri 2006/2009 ed attuato dal CCNI per il personale non dirigente del Ministero della Giustizia 2006/2009.

In precedenza, esse erano inquadrare nell'Area B, posizione economica **B1**. Esse sono addette agli Uffici risultanti dalla documentazione allegata, tutti con sede in Genova.

2) In data 14/9/2007 è stato sottoscritto il CCNL “relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007”.

Secondo l'art. 2 il contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed i suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla data della stipulazione e, quindi, dal 15/9/2007.

3) Il CCNL 2006/2009 ha introdotto una nuova classificazione del personale, prevedendo però nelle norme finali dell'allegato A che fino all'applicazione dell'art. 7 (che prevede che i profili professionali sono definiti dalla contrattazione integrativa) i dipendenti sarebbero rimasti inquadrati secondo il sistema di cui al CCNL 1998/2001.

4) L'art. 10 del CCNL 2006/2009, sottoscritto il 14/9/2007, stabilisce (evidenziazioni e sottolineature sono nostre):

- al comma 1 che *“Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento – all'interno di ciascuna area – della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (Tabella*

di trasposizione automatica nel sistema di classificazione)”;

- al comma 2 che: *“Nel caso siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1”.*

- al comma 4 che: **“Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa”.**

Nel settembre 2007, quindi, le parti avevano statuito che le procedure di progressione economica e giuridica previste dal CCNL 1998/2001 erano salvaguardate e confermate in quanto oggetto di diritti quesiti da parte dei lavoratori in forza nel periodo di vigenza del precedente contratto.

La *ratio* era certamente quella di consentire la progressione ai lavoratori **in modo che essi potessero partecipare alle progressioni nel nuovo sistema introdotto dal CCNL 2006/2009, avendo avuto la possibilità di progredire nell'ambito del vecchio sistema.**

L'impegno assunto dalle Pubbliche Amministrazioni era certamente quello di provvedere nell'immediatezza a riattivare ovvero a bandire le procedure selettive secondo il vecchio sistema.

Ciò con l'evidente intento di **ultimare tali procedure prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo (che avrebbe consentito di**

bandire le selezioni secondo il nuovo sistema di classificazione), che solitamente viene sottoscritto a notevole distanza rispetto al CCNL (nella prima tornata contrattuale successiva alla privatizzazione, il CCNL Ministeri era stato sottoscritto nel febbraio 1999 ed il CCNI per il Ministero della Giustizia nel settembre 2000).

In occasione dell'ultimo contratto sono trascorsi quasi tre anni.

L'intento traspare in tutta evidenza dal fatto che l'art. 38 CCNL 2006/2009 prevede la disapplicazione, a far data dal 15/9/07, delle norme in materia di progressioni e riqualficazioni previste dal precedente CCNL, che quindi sopravvivono solo per il tempo necessario alla loro realizzazione.

5) Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia per il quadriennio 2006/2009 è stato sottoscritto il **29/7/2010**.

Secondo l'art. 2 il contratto concerne il periodo 2006/2009 ed i suoi effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della sottoscrizione e, quindi, dal 30/7/2010.

In forza del comma 5 dell'art. 2 (che riprende il dettato dell'art. 40 D.Lgs. n° 165/2001) *“E' fatta salva comunque la **preminenza dei CCNL di comparto sul presente contratto**, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali”*.

Il successivo art. 73 prevede che, a decorrere dal 30/7/2010, **tutte le disposizioni previste dalla pregressa contrattazione integrativa in contrasto con il nuovo CCNI sono inapplicabili**.

Si tratta di norma in contrasto con il più volte citato art. 10: anche in questo caso, infatti, le norme del precedente Integrativo, relative alle

progressioni, devono sopravvivere per il tempo necessario al realizzare le progressioni in base al vecchio sistema.

6) La contrattazione integrativa prevede poi agli articoli 21 e seguenti la progressione economica all'interno delle aree, nell'ambito del sistema di classificazione introdotto dal CCNL 2006/2009.

In tali articoli non è rinvenibile alcun riferimento alle procedure ed ai percorsi di cui al CCNL 1998/2001, in aperta violazione dell'art. 10 dell'ultimo CCNL.

7) Con provvedimento del **9/8/2010** (undici giorni dopo la sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo), il Direttore Generale del Ministero convenuto ha indetto una selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore, nell'ambito della stessa Area di appartenenza, al personale dell'Amministrazione giudiziaria, in servizio alla data del 1° gennaio 2009.

8) Dal 15/9/2007 (data di entrata in vigore del CCNL 2006/2009 e, quindi, dell'art. 10), il Ministero non ha portato a compimento e non ha neppure riattivato le procedure selettive ed i percorsi disciplinati dal CCNL 1998/2001, banditi nel 2001 e nel 2002 e successivamente sospesi, alle quali le parti ricorrenti avevano partecipato come risulta dalle domande prodotte e come potrà essere accertate attraverso acquisizione di documenti ed informazioni presso l'Amministrazione, specie nei casi in cui le parti ricorrenti abbiano smarrito le domande (e comunque per completezza di documentazione).

9) Considerato che il CCNL 2006/2009 è scaduto il 31/12/2009 è evidente che il Ministero della Giustizia, con il provvedimento bandito il 9/8/2010,

ha apertamente violato il citato art.10, tradendone la *ratio* e di fatto ignorando il diritto, ormai acquisito dalle parti ricorrenti, a partecipare alle procedure per la progressione economica e giuridica nell'ambito del sistema di cui al CCNL 1998/2001.

La predetta norma contrattuale ribadisce, infatti, il **diritto soggettivo a partecipare alle procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione previsto dal CCNL 1998/2001.**

A tale diritto corrisponde **l'obbligo in capo ai Ministeri di bandire dette selezioni.**

L'evidente *ratio* della norma è quella di consentire ai dipendenti ministeriali di partecipare alle selezioni previste dal CCNL 1998/2001 e, in caso di esito positivo, di partecipare alle selezioni previste dal CCNL 2006/2009 in una posizione di partenza superiore a quella attualmente rivestita.

Al contrario, il Bando del 9/8/2010 ha consentito ai dipendenti di concorrere alle selezioni per la progressione solo economica superiore rispetto a quella di appartenenza secondo il vecchio ordinamento, prima che fossero bandite le procedure per la progressione di cui al CCNL 1998/2001, per cui le odierne parti ricorrenti hanno potuto concorrere solo per la terza fascia della seconda Area (gli ex B2) ovvero per la seconda fascia della seconda Area (gli ex B1), in violazione dell'art. 10.

Esse hanno presentato la relativa domanda informatica, essendo alle stesse inibita la presentazione per Aree e fasce superiori.

10) Lo stesso Contratto Integrativo ha violato il citato art. 10, nel momento in cui ha disciplinato le progressioni secondo il nuovo CCNL,

senza prevedere la necessità di portare a compimento le progressioni disciplinate dal CCNL 1998/2001 e dal precedente CCN Integrativo del 5/9/2000.

Da notare che il nuovo Integrativo ignora l'art. 10 del nuovo CCNL, prevedendo anzi l'abrogazione di tutte le norme del vecchio Integrativo (attuative del CCNL 1998/2001).

11) Com'è noto l'art. 15 CCNL 1998/2001 aveva già previsto l'obbligo dei Ministeri di indire procedure selettive per il passaggio del personale dall'Area di appartenenza alla posizione iniziale dell'Area superiore e percorsi di qualificazione e aggiornamento per il passaggio all'interno della stessa Area.

A tale obbligo corrisponde il diritto dei dipendenti a partecipare a tali procedure e percorsi.

Detta norma disponeva in particolare:

- *“.....i passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore avviene ... mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione indicate nell'art. 20 „...”;*

- *“.....il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dal primo comma, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono*

considerati altresì elementi utili, l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica”.

Il contratto prevedeva, quindi, che il passaggio da una posizione economica ad un'altra dovesse avvenire sulla base di corsi/concorsi ovvero percorsi di riqualificazione ed aggiornamento cui avrebbero potuto partecipare i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche inferiori a quelle oggetto della selezione.

Per quanto riguarda il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (al quale appartengono tutte le parti ricorrenti), si è verificata una situazione di stallo, che ha determinato la mancata attuazione delle procedure selettive e di progressione, sia economica che giuridica, previste dal predetto contratto e dall'Integrativo sottoscritto il 5/4/2000.

Le procedure selettive ed i percorsi di qualificazione riguardanti il personale dell'Amministrazione Giudiziaria, sono stati bloccati da provvedimenti giudiziari, che hanno nel tempo accertato violazioni delle norme contrattualcollettive imputabili al Ministero della Giustizia.

Il Ministero non ha mai riattivato tali procedure, con la conseguenza che il diritto alla carriera ed alla progressione giuridica ed economica, riconosciuto ai lavoratori dalle norme contrattuali non è stato realizzato.

Ciò ha tra l'altro creato una illegittima sperequazione con i dipendenti dello stesso Ministero facenti parte di altri Dipartimenti (Archivio Notarile, Giustizia Minorile e Amministrazione Penitenziaria), che hanno potuto partecipare a procedure selettive e percorsi di qualificazione,

progredendo nei loro inquadramenti.

Per anni - e la documentazione prodotta lo dimostra - vi è stato un serrato confronto tra le OO.SS. ed il Ministero della Giustizia, che ha sempre riconosciuto l'esigenza di sanare tale situazione.

Il 9/11/06 veniva sottoscritto un Protocollo d'intesa, con il quale il Ministero si impegnava a presentare un disegno di legge contenente la rideterminazione delle dotazioni organiche, in modo conferente alla progressione professionale del personale della giustizia.

Nelle premesse del Protocollo **le parti davano atto che il personale dell'amministrazione giudiziaria non aveva visto realizzate le procedure di riqualificazione che avevano interessato il personale del comparto Ministeri e degli altri dipartimenti del Ministero della Giustizia.**

Il disegno di legge veniva effettivamente presentato ma non aveva esito a causa della fine della legislatura.

Il citato art. 10, 4° comma, CCNL 2006/2009 non ha fatto che salvaguardare i diritti acquisiti dai dipendenti per effetto delle previsioni contenute nel precedente CCNL, riconoscendo il relativo obbligo in capo ai Ministeri di portare a compimento o di riattivare le procedure ed i percorsi previsti dal CCNL del 1999.

La norma, infatti, prevede che avrebbero dovuto svolgersi prima le procedure previste dal CCNL 1998/2001 per le progressioni sia economiche che giuridiche ed in seguito, ma solo successivamente all'acquisizione delle nuove posizioni acquisite, le procedure di progressione solo economica previste dal nuovo CCNL.

L'inadempimento del Ministero è ancora più evidente ove si consideri il tempo trascorso tra l'entrata in vigore del CCNL 2006/2009 e la firma dell'Integrativo, che avrebbe consentito di riattivare ed ultimare tutti percorsi e le procedure prima di attivare le nuove progressioni.

In pratica, le parti ricorrenti hanno perduto la possibilità di vedersi inserire nell'Area superiore ovvero di vedersi attribuita una fascia superiore economica in più, alle quali avrebbero potuto aspirare se la loro posizione di partenza fosse stata quella conseguita a seguito delle progressioni economico-giuridiche previste dal precedente CCNL..

12) Le parti ricorrenti avevano tutte partecipato alla procedura selettiva per l'accesso alla posizione economica B3 (gli ex B2), sia alle procedure selettive per le posizioni economiche B2 e B3 (gli ex B1).

13) Con il presente ricorso le parti ricorrenti intendono azionare il loro attuale diritto soggettivo a partecipare alle procedure e/o ai percorsi previsti dal CCNL 1998/2001, per il passaggio a posizioni economiche superiori nel sistema di classificazione previsto da tale CCNL e dal CCNI del 5/9/2000.

La *ratio* dell'art. 10 CCNL 2006/2009 era evidentemente quella di obbligare i Ministeri a bandire i vecchi percorso e le vecchie procedure anteriormente o, al più, contestualmente rispetto a quelle previste dai nuovi contratti.

Esse, quindi, chiedono che venga accertato tale loro diritto e che venga condannata l'Amministrazione a bandire e/o riattivare le procedure selettive ed i percorsi in questione.

Nulla disponendo la contrattazione integrativa del 29/7/2010, in

ordine alla sorte delle procedure di selezione di cui al CCNL 1998/2001, deve ritenersi operante anche nel Comparto Giustizia il disposto di cui all'art. 10, comma 4 CCNL 2006/2009, che prevede la conclusione di tutte le procedure per la riqualificazione previste dal CCNL 1998/2001.

Se tali procedure selettive e/o percorsi fossero stati portati a compimento e/o riattivati esse avrebbero:

- avuto la possibilità di accedere a posizioni e/o aree superiori nella vigenza del vecchio ordinamento;
- avuto la possibilità di ottenere l'inquadramento nella posizione B3 (gli ex B2) e B2 (gli ex B1) e di accedere, in conseguenza dell'entrata in vigore del CCNL 2006/2009, nella Seconda Area – Fascia F3 (gli ex B2) e Fascia 2 (gli ex B1) e, dunque, di partecipare al Bando del 9/8/2010 per l'accesso alla Fascia F4 (gli ex B2) e Fascia F3 (gli ex B1) della Seconda Area.

Esse si riservano di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni effettivamente subiti a seguito della mancata esecuzione delle progressioni previste dal CCNL 1998/2001 dal 2001 in avanti.

14) Con il passaggio della giurisdizione in materia di pubblico impiego al Giudice Ordinario, il legislatore ha dotato quest'ultimo degli strumenti necessari a garantire l'effettività della tutela dei diritti, che è stato chiamato a giudicare.

Il I comma dell'art. 63 D. Lgs. n° 165/01, (già art. 68 D.Lgs. n° 29/93 e successive modifiche) prevede la devoluzione al Giudice Ordinario di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro con le Pubbliche

Amministrazioni, **ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti.**

La norma specifica poi che qualora detti atti amministrativi “*siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li **disapplica**, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia **non è causa di sospensione del processo**”.*

Le conseguenze di tale norma sono molteplici.

La facoltà del pubblico dipendente di adire il Giudice del Lavoro ove lamenti la lesione di propri diritti soggettivi nascenti dal rapporto di lavoro: in tal caso, il Giudice, conosciuto *incidenter tantum* l’atto presupposto, può eventualmente disapplicarlo.

L’assenza di pregiudizialità tra il giudizio amministrativo ed il giudizio civile, con la conseguenza che, in ipotesi, un soggetto leso da un provvedimento ritenuto legittimo dal Giudice Amministrativo ben potrebbe ottenerne la disapplicazione all’esito del giudizio civile.

La possibilità del Giudice Civile di valutare la **legittimità** dell’atto amministrativo presupposto, con la conseguenza che il riferimento alla categoria della legittimità impone una verifica di correttezza dell’azione amministrativa che non può consistere in altro che nella verifica della sussistenza di **violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.**

In altri termini, al Giudice civile è affidata la garanzia dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost.

Ciò significa in ultima analisi che il Giudice del Lavoro è stato dotato dei poteri decisorî propri dei TAR, con l’eccezione del potere di

annullamento degli atti amministrativi, sostituito dal potere di disapplicazione degli stessi.

Tale nuovo assetto è stato ben fotografato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 19900 del 2005 e 28274 del 2008.

15) Il comma 2 dell'art. 63 D. Lgs. n° 165/01 (già art. 68 D.Lgs. n° 29/93 e successive modifiche) stabilisce che: *“Il giudice adotta nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, **costitutivi** o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro”*.

Con la norma citata, il legislatore ha inteso evitare che i provvedimenti del giudice civile si limitassero a mere dichiarazioni di diritti e di obblighi, investendo espressamente questo giudice del potere di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, **anche attraverso condanne dell'amministrazione ad un *facere***.

In altri termini il giudice adotterà, nei confronti della P.A., il provvedimento adeguato alla tutela del diritto riconosciuto, concretamente idoneo a soddisfare l'interesse sotteso all'esercizio dell'azione; il giudice potrà, quindi, con il suo provvedimento, **produrre direttamente gli effetti sostanziali la cui produzione era rimessa all'attività del soggetto obbligato** e, appunto, sostituirsi a quel soggetto con un *dictum* alternativo a quell'attività.

Pertanto, nella fattispecie oggetto del presente procedimento, Codesto

Giudice potrà verificare incondizionatamente il rispetto delle norme contrattuali che si assumono violate e potrà verificare senza limiti di sorta l'esercizio dell'attività amministrativa strumentale ai diritti fatti valere in questo processo.

L'unico strumento che appare idoneo a realizzare il diritto delle parti ricorrenti di partecipare alle selezioni previste dal CCNL 1998/2001 sembra la condanna del Ministero della Giustizia a bandire e/o riattivare immediatamente le procedure selettive ed i percorsi di qualificazione ed aggiornamento per il passaggio nell'ambito del sistema di classificazione del personale previsti dagli artt. 15 e seguenti CCNL 1998/2001 (tra le Aree ed all'interno della stessa Area).

Nel dicembre 2010 le odierne parti ricorrenti avevano proposto, nanti Codesto Ill.mo Tribunale, ricorsi *ex art. 700 c.p.c.*, portanti i numeri di R.G. 3150/2010, 3196/2010 e 3197/2010.

Con tali ricorsi esse avevano chiesto, tra l'altro, che venisse ordinato in via d'urgenza al Ministero di bandire e/o riattivare le selezioni ed i percorsi previsti dal CCNL 1998/2001.

Tali domande erano state respinte per carenza del requisito del *periculum in mora* ovvero in quanto connesse ad altre domande ritenute infondate.

Nessun Giudice si è pronunciato in merito al diritto oggetto della presente causa.

Tutto quanto sopra esposto e ritenuto, il sottoscritto nella qualità

RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinché, previe le pronunzie e declaratorie del caso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa:

1) accertare che gli artt. 21 e seguenti e 73 CCN Integrativo per il Ministero della Giustizia violano l'art. 10, comma 4, CCNL 2006/2009 e, conseguentemente disapplicarli, nelle parti specificate in narrativa;

2) dichiarare l'obbligo/dovere - decorrente dall'entrata in vigore del CCNL 1998/2001 per il Comparto Ministeri ovvero, in subordine e salvo gravame, dalla data successiva meglio vista - in capo al Ministero della Giustizia, di bandire ovvero di riattivare le procedure selettive ed i percorsi di qualificazione ed aggiornamento per il passaggio nell'ambito del sistema di classificazione del personale previsti dagli artt. 15 e seguenti CCNL 1998/2001 per il Comparto Ministeri (tra le Aree ed all'interno della stessa Area) alle quali le parti ricorrenti avevano partecipato e risultanti dalle domande prodotte e che verranno acquisite in corso di causa;

3) dichiarare il diritto di parte ricorrente - decorrente dall'entrata in vigore del CCNL 1998/2001 per il Comparto Ministeri ovvero, in subordine e salvo gravame, dalla data successiva meglio vista - di partecipare alle procedure selettive ed ai percorsi di qualificazione ed aggiornamento per il passaggio nell'ambito del sistema di classificazione del personale previsti dagli artt. 15 e seguenti CCNL 1998/2001 per il Comparto Ministeri (tra le Aree ed all'interno della stessa Area) alle quali le parti ricorrenti avevano partecipato e risultanti dalle domande prodotte e che verranno acquisite in

corso di causa;

4) condannare il (ordinare al) Ministero della Giustizia di bandire immediatamente le procedure selettive ed i percorsi di qualificazione ed aggiornamento per il passaggio nell'ambito del sistema di classificazione del personale previsti dagli artt. 15 e seguenti CCNL 1998/2001 per il Comparto Ministeri (tra le Aree ed all'interno della stessa Area) alle quali le parti ricorrenti avevano partecipato e risultanti dalle domande prodotte e che verranno acquisite in corso di causa;

5) Condannare il Ministero della Giustizia a porre in essere tutti gli atti idonei a consentire alle parti ricorrenti di partecipare a dette procedure selettive e/o percorsi di riqualificazione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.

Con riserva di agire in separato giudizio, in relazione al risarcimento dei danni subiti dalle parti ricorrenti a causa della mancata effettuazione delle procedure selettive e dei percorsi di qualificazione ed aggiornamento per il passaggio nell'ambito del sistema di classificazione del personale previsti dagli artt. 15 e seguenti CCNL 1998/2001 per il Comparto Ministeri (tra le Aree ed all'interno della stessa Area).

Si produce:

- 1) n° 22 domande di partecipazione procedura selettiva per Area B-Posizione B3;
- 2) n° 17 buste paga;
- 3) n° 10 lettere ricorrenti/Ministero Giustizia;
- 4) n° 10 domande di partecipazione procedura selettiva per Area B-Posizione B3;

- 5) n° 10 domande di partecipazione procedura selettiva per posizione Area B-Posizione B2;
- 6) n° 12 buste paga;
- 7) n° 1 domanda di partecipazione procedura selettiva per Area B-Posizione B3;
- 8) n° 1 domanda di partecipazione procedura selettiva per posizione Area B-Posizione B2;
- 9) CCNL 2006/2009;
- 10) CCN Integrativo 2006/2009;
- 11) Nuovo Ordinamento Professionale;
- 12) P.D.G. 9/8/2010;
- 13) CCNL 1998/2001 (estratto);
- 14) Disegno di legge 2007;
- 15) Protocollo d'Intesa 9/11/2006;
- 16) Nota Ministero della Giustizia 18/1/2007;
- 17) estratto verbali lavori parlamentari relativi disegno di legge 2007;
- 18) n° 3 ordinanze di rigetto ricorsi *ex art. 700 c.p.c.*

Si insta affinché venga ordinata al Ministero della Giustizia l'esibizione in giudizio: di tutte le domande di partecipazione alle procedure selettive ovvero percorsi di qualificazione ed aggiornamento, per l'accesso a posizioni economiche e/o Aree superiori presentate dalle ricorrenti dal 2001 al 2010 compreso; della documentazione relativa agli inquadramenti acquisiti dalle parti ricorrenti, a seguito delle selezioni bandite il 9/8/2010.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e, trattandosi di controversia in materia di

pubblico impiego, detto contributo è pari a e 225,00.

Genova, 4/6/2012

Massimiliano Aloï